

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di concordato minore – articolo 78, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche_Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante concordato minore iscritto al n. 120/2025 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 da Azienda Agricola Masini di Masini Gianluca;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta di concordato minore e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 74, 75, 76 e 77 CCII;

ritenuto che ricorrono i presupposti soggettivi come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1, poiché il debitore che ha presentato la proposta di concordato minore rientra tra i soggetti legittimati in quanto imprenditore agricolo esercente l'attività di allevamento di bovini da latte per la produzione dello stesso

che allo stato attuale della documentazione sembrano insussistenti atti in frode ai creditori;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti predetti ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito delle operazioni di voto;

rilevato che il debitore ha chiesto che non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio da parte di creditori avanti titolo o causa anteriori;

rilevato, in particolare, che è stata chiesto che non possano essere iniziate o proseguite l'esecuzione mobiliare R.G.E. 236/2025 pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia (promossa da 4 Madonne Caseificio Dell'Emilia Soc. Coop. Agr.; con l'intervento di Molino Schenetti S.r.l.) e all'esecuzione mobiliare pendente avanti al Tribunale di Reggio Emilia (promossa da Caseificio Sociale del Parco Sca);

ritenuto che i seguenti procedimenti di esecuzione forzata possono pregiudicare la fattibilità del piano e devono quindi essere sospesi;

che deve pertanto essere nominato un commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC;

rilevato che la domanda di concordato minore è in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII;

che deve pertanto essere nominato un commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC;

p.q.m.

visto l'art. 78 CCII, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di concordato minore a carico di Azienda Agricola Masini di Masini Gianluca, con sede in Via Fornolo, n° 14, Comune del Ventasso (RE), iscritta al Registro Imprese dell'Emilia, cod. fisc./p.iva MSNGLC77C15C219K/02716200353, che agisce nella persona dell'imprenditore individuale, nato a Castelnovo Ne Monti (RE) il 15/031977 e residente in Via Fornolo, n°14, Comune del Ventasso (RE) rappresentato e difeso in forza di delega in atti dall'avv. Francesco Agnetti, e dall'avv. Davide Della Zoppa con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi sito in Parma via Farini n. 18;

II. nomina commissario giudiziale dott. Andrea Scerrino, già nominato gestore della crisi, perché svolga le funzioni dell'organismo di composizione della crisi (OCC);

III. ordina la comunicazione a cura del gestore della crisi/commissario giudiziale della proposta di concordato minore e del presente decreto a tutti i creditori a mezzo pec ovvero tramite racc. ar;

IV. dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistente [e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività di impresa];

V. ordina, poiché il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto a cura del commissario giudiziale presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta o presso il Pubblico Registro Automobilistico competente con riferimento ai beni mobili registrati;

VI. assegna ai creditori termine di giorni di 30 giorni dalla comunicazione sub III entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi/commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter decreto legislativo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertimento che la mancata comunicazione del proprio voto da parte del creditore nel termine assegnato equivarrà a consenso sulla proposta trasmessa;

VII. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

VIII dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità l'esecuzione mobiliare R.G.E. 236/2025 pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia (promossa da 4 Madonne Caseificio Dell'Emilia Soc. Coop. Agr.; con l'intervento di Molino Schenetti S.r.l.) e l'esecuzione mobiliare pendente avanti al Tribunale di Reggio Emilia (promossa da Caseificio Sociale del Parco Sca);

IX. dispone che il gestore della crisi/commissario giudiziale curi l'esecuzione del presente decreto e relazioni il Tribunale all'esito della scadenza del termine assegnato sub VI.

Si comunichi all'istante e al dott. Andrea Scerrino

Reggio Emilia, 13-1-2026

il giudice
Simona Boiardi